

del - 4 NOV. 2016

Oggetto: Consiglio di Stato: appello avverso la sentenza n. 1169/2015 del TAR Sardegna su ricorso promosso dai sig.ri F.S. e A.C. nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari - Liquidazione competenze professionali in favore dell'avv. Roberto Uras

### Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO** il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO** che, in data 05.06.2015, è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso promosso, nanti il TAR Sardegna, dai sig.ri F.S. e A.C., per l'annullamento delle note emanate da questa Azienda con le quali ha negato il reinserimento della sig.ra F.S. nella RSA "Monsignor Virgilio Angioni", nonché della delibera n. 1056/2014 e del contratto con essa recepito, nella parte in cui si prevede che "... qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento debba essere ricoverato temporaneamente per un periodo non superiore a dieci giorni..... oltre i predetti giorni di ricovero, qualora sia richiesto un nuovo inserimento in RSA, l'UVT dovrà esprimere il proprio parere di appropriatezza";
- CHE** il TAR Sardegna, con sentenza n. 1169/2015 ha parzialmente dichiarato la cessazione della materia del contendere e, nella parte restante, lo accoglie annullando gli atti impugnati nella parte d'interesse per la ricorrente e condannando questa Azienda al pagamento delle spese di giudizio in favore della medesima;
- CHE** che avverso la predetta sentenza, questa Azienda ha ritenuto dover resistere proponendo atto d'appello, nanti il Consiglio di Stato, col ministero congiunto dell'avv. Roberto Uras e dell'avv. Mauro Cati del foro di Roma, ai quali ha conferito mandato, per la tutela delle proprie ragioni, con deliberazione n. 198 del 10.03.2016;
- VISTA** la nota spese del 22.10.2016 dell'avv. Roberto Uras, con la quale chiede la liquidazione delle competenze professionali maturate nel presente giudizio d'appello, per un importo lordo di € 5.394,20=;
- RITIENE** alla luce di quanto sopra esposto di dover liquidare in favore dell'avv. Uras l'importo su indicato;
- CONSIDERATO** che per il fatto non sussiste conflitto d'interessi con questa Azienda,



del - 4 NOV. 2016

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore dell'avv. Roberto Uras, l'importo lordo di € 5.394,20= per le competenze professionali maturate nel giudizio promosso, nanti il Consiglio di Stato, da questa Amministrazione avverso la sentenza n. 1169/2015 resa dal TAR Sardegna su ricorso promosso dai sig.ri F.S. e A.C.;
- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato all'avv. Roberto Uras;
- la spesa iscritta al bilancio 2016 della ASL e imputata alla voce: spese legali, codice conto 0514030301;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio

avv. Paola Trudu

sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti